



**APINDUSTRIA**  
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

## DETISSAZIONE 2012: IN ATTESA DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO

La Legge 12 novembre 2011 n. 183, (Legge di Stabilità), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, ha confermato anche per l'anno 2012 l'assoggettamento ad imposta agevolata delle somme che verranno erogate ai dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La legge ha, inoltre, stabilito che l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito, relativo all'anno precedente, oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione fiscale saranno determinati con un prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia (1).

**Si consiglia a titolo prudenziale di non applicare la tassazione agevolata in attesa del decreto che preveda l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il lavoratore non può usufruire dell'agevolazione.**

Si rammenta che in data 23 dicembre 2011 è stato siglato tra l'Associazione Apindustria di Brescia – Associazione per l'Impresa e le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali - Cgil, Cisl e Uil (2) l'accordo territoriale che ripropone anche per l'anno 2012, la detassazione degli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema Confapi della provincia di Brescia. Si tratta degli istituti riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, quali ad esempio compensi per lavoro straordinario, supplementare, turni, notturno, festivo e domenicale.

(1) Legge 12 novembre 2011 n. 183 - Art. 33. (Disposizioni diverse) omissis

12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

(2) Pubblicato nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 23 dicembre 2011.